

TRIBUNALE FEDERALE ACI

Procedimento disciplinare CONI 35/17

ooo *** ooo

SENTENZA n. 24 /2018

Il Tribunale Federale ACI composto dai Signori:

- Dr. Salvatore Giacchetti (Presidente)
- Avv. Giuseppe Violante (Componente)
- Avv. Francesco de Beaumont (Componente)
- Avv. Cristina Mori (Componente-estensore)

Nella seduta del 17 Maggio 2018 ha emesso la seguente sentenza nei confronti dei Sigg.ri **MAURIZIO CAPUZZO** (licenza di assistente meccanico n. 297640), **CARMELO PELLEGRINO** (licenza concorrente K n. 360836), **RINO PASSANISI** (licenza conc./cond. K n. 363473), **MICHELE CUTAIA** (licenza concorrente K n. 363472) e **DAVIDE SALVAGGIO** (licenza concorrente K n. 368243)

Svolgimento del giudizio

Con atto del 13 marzo 2018 il Procuratore Federale, nella persona del Procuratore Aggiunto Avv. Angelo De Crescenzo, ha deferito a giudizio innanzi a questo Tribunale i sigg.ri Maurizio Capuzzo, Carmelo Pellegrino, Rino Passanisi, Michele Cutaia e Davide Salvaggio per violazione degli artt. 7 e 8.1 RSN, attesa la violazione dell'obbligo di collaborazione dei licenziati con gli Uffici della Federazione relativamente alle indagini del procedimento Rep. 10/2017.

Intimati per l'udienza del 17 maggio 2018, gli incolpati non comparivano né facevano pervenire giustificazioni, ad eccezione del Salvaggio che inviava certificazione medica.

Il Presidente dichiarava aperta la discussione; udita la relazione dell'Avv. Mori, il Presidente affidava la parola al Procuratore Aggiunto il quale illustrava l'atto di deferimento a giudizio e concludeva per

l'affermazione della responsabilità ascritte ai licenziati con richiesta di irrogazione della sanzione della sospensione delle licenze per mesi due e dell'ammenda di € 500,000 (cinquecento,00) ciascuno.

Il Presidente dichiarava chiusa la discussione e il Tribunale si riuniva in camera di consiglio per la decisione.

Il procedimento viene deciso come da dispositivo che è letto al termine dell'udienza.

Motivi della decisione

Nel merito, la Procura Federale contesta agli incolpati la violazione dell'obbligo di collaborazione derivante dal combinato disposto degli artt. 7 e 8.1 RSN, ovvero, nello specifico, l'obbligo del rispetto dei Regolamenti, la cui ignoranza non può essere invocata a nessun effetto, e l'obbligo di comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, obblighi non osservati in occasione della convocazione degli incolpati per essere sentiti nell'ambito dell'attività istruttoria inerente il procedimento n. rep. 10/17.

Nei fatti

In data 24/07/17 la Procura apriva procedimento rep. 10/17 a seguito dell'esposto della sig.ra Adelina Maria Rita Giammusso, quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore Lorenzo Maria Ciulla, per i presunti episodi di bullismo di cui sui figlio sarebbe stato oggetto durante il campionato da parte di conduttore della stessa categoria.

Nell'ambito delle indagini istruttorie la Procura chiedeva la trasmissione di dichiarazioni da coloro che nell'esposto venivano indicati come informati sui fatti e precisamente i sigg.ri Capuzzo, Pellegrino, Passanisi e Scannella.

La comunicazione veniva regolarmente ricevuta quanto ai sigg.ri Capuzzo e Pellegrino con mail del 20/09/17, quanto al sig. Passanisi tramite raccomandata a/r ricevuta in data 06/10/17.

Di tutti i soggetti raggiunti dall'invito, solo il sig. Scannella comunicava di non aver nulla da dichiarare in merito alle indagini in corso mentre gli altri licenziati omettevano qualsiasi comunicazione e/o dichiarazione.

La Procura Generale con nota del 30/10/17 disponeva l'audizione dei tesserati Cutaia e Salvaggio e per essi i genitori; la Procura Federale provvedeva con la convocazione dei licenziati quali persone

informate sui fatti, comunicazioni ricevute quanto al primo in data 07/11/17 e quanto al secondo per compiuta giacenza in data 15/12/17.

Parimenti neppure i sigg.ri Cutaia e Salvaggio provvedevano a rendere dichiarazioni testimoniali né a comparire innanzi al Procuratore Federale.

Stante la mancata collaborazione con gli organi inquirenti la Procura Federale apriva il procedimento in oggetto e comunicava l'intenzione di procedere al deferimento dei licenziati con missiva del 03.01.18.

Tutti i licenziati ricevevano la suddetta comunicazione; di essi i sigg.ri Salvaggio e Pellegrino, anche per i figli minori, facevano pervenire alla Procura memorie difensive con cui sostenevano di non aver ricevuto alcuna convocazione in ordine al proc. n. 10/17 mentre il sig. Michele Cutaia, faceva pervenire memoria difensiva in cui sosteneva di non essersi presentato per la richiesta audizione unitamente al figlio a causa di precedenti impegni.

La Procura, preso atto delle dichiarazioni contenute nelle comunicazioni suddette ed acquisite le stesse agli atti, non procedeva con l'archiviazione del procedimento bensì con il deferimento a giudizio dei licenziati sul presupposto dell'irrelevanza delle dichiarazioni nonché della non corrispondenza alla realtà dei fatti.

*** 000 ***

Quanto dedotto dalla Procura Federale è documentalmente provato dalle ricevute di consegna delle comunicazioni via posta nonché dalle ricevute di consegna delle comunicazioni via mail.

Ergo tutti gli odierni licenziati hanno avuto cognizione e/o conoscibilità degli atti a loro indirizzati.

Nel caso di specie la legge prevede una presunzione di conoscenza delle comunicazioni inviate per posta, a patto che le stesse siano state spedite alla residenza anagrafica del destinatario (o alla sede legale della società): ciò significa che la conoscibilità produce gli stessi effetti della conoscenza effettiva (art. 1335 Codice Civile).

Si presume infatti nel destinatario la conoscenza del contenuto di una determinata comunicazione semplicemente per essere la medesima giunta all'indirizzo di costui, al quale era diretta, non rilevando neppure che la consegna dell'eventuale plico raccomandato sia avvenuta non in esatta conformità ai regolamenti postali, poiché quello che conta è l'intervenuto recapito di esso.

Si tratta di una presunzione *juris tantum* che fa salva la possibilità che il destinatario provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di avere notizia della comunicazione, da valutarsi in base alle concrete modalità di comunicazione, consegna o spedizione, circostanze da valutarsi caso per caso.

Al fine di escludere la presunzione in parola non sarebbe sufficiente una qualsiasi causa di impedimento soggettivo bensì un **evento straordinario ed imprevedibile** (Cass. Civ. Sez. Lav. N. 5393/92 e 3061/90).

In merito poi alla comunicazioni inviata al Salvaggio e dallo stesso non ritirata, è pacifico che la notificazione a mezzo del servizio postale nel caso di mancata consegna o rifiuto di ricezione del plico si perfeziona con il decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata o con il ritiro del piego da parte del destinatario se esso avvenga entro il prescritto periodo di giacenza (Cass. Sez. 4 Pen. N. 24128/18).

Per quanto riguarda i messaggi inviati per posta elettronica semplice, la Procura utilizzava indirizzi forniti dai licenziati e dagli stessi non contestati con conseguente conoscibilità del loro contenuto al momento della ricezione.

Da quanto sopra esposto risulta comprovato il comportamento non collaborativo e scorretto tenuto dai licenziati nei confronti degli organi inquirenti.

Il Tribunale ritiene pertanto corretto e provato l'impianto accusatorio.

Quanto alla misura della sanzione da applicare, il Tribunale ritiene che il provvedimento sanzionatorio richiesto sia coerente con l'impianto accusatorio e corrispondente con la fattispecie prevista dalle norme contestate.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale dichiara i licenziati Maurizio Capuzzo (licenza di Assistente Meccanico n. 297640), Carmelo Pellegrino (licenza di Concorrente K n. 360836), Rino Passanisi (licenza di conc/cond K n. 363473), Michele Cutaia (licenza di concorrente K n. 363472), e Davide Salvaggio (licenza di concorrente K n. 368243) responsabili delle violazioni ascritte loro ed applica loro la sanzione della sospensione delle licenze sportive per giorni 90 e l'ammenda di euro 500,00 ciascuno.

Roma 17 maggio.2018

IL PRESIDENTE

Pres. Salvatore Giacchetti



COMPONENTE RELATORE

Avv. Cristina Mori

